

**CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CINGHIALE NELLA ZONA DI PROTEZIONE ESTERNA
DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE**

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PNALM E ATC SULMONA

Premessa

Visto il Calendario Venatorio per la Stagione 2017/2018, approvato con delibera n 439/2017;

Vista le decisioni n 2795 del 22/06/2017 e 2807 del 25/07/2017 del CCR_VIA sulla procedura di Vinca del Calendario Venatorio;

Visto il parere di Ispra del 31/05/2017 sul calendario Venatorio;

Vista la DGR 462 del 01/09/2017 sulla caccia di selezione alla specie cinghiale;

Visto il parere di ISPRA del 30/06/2017 sul periodo di svolgimento della caccia di selezione;

Visto il Piano di assestamento annuale e il piano di prelievo predisposto dall'Ambito di Caccia di Sulmona per la stagione venatoria 2017-2018;

Visto il parere di Ispra del 10.08.2017 sul piano di assestamento;

Viste le misure particolari per i selecacciatori che operano nella Zona di Protezione Esterna al PNALM, contenute nel Piano di assestamento e prelievo predisposto dall'Ambito Territoriale di Caccia di Sulmona;

Visto il "Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale negli AATTCC abruzzesi (SV 2017/2018)" approvato con Determinazione DPD023/166 del 25/9/2017 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare per le modalità di svolgimento della caccia di selezione-DGR 462/2017-stagione venatoria 2017/2018" che al punto 7 dispone, per gli ATC che includono territori in ZPE e ZPC del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise o nei SIC con presenza di orso, che il Piano annuale di assestamento venga integrato con le modalità definite d'intesa con gli enti gestori delle singole aree protette o SIC;

Visto in particolare l'allegato al Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale negli AATTCC abruzzesi (SV 2017/2018)", approvato con Determinazione DPD023/166 del 25/9/2017, dal Titolo "Modalità specifiche di esercizio della caccia di selezione al Cinghiale da adottare per la salvaguardia dell'orso bruno marsicano nella ZPE e nella ZPC del parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nei Sic con presenza dell'Orso bruno marsicano di cui al calendario Venatorio regionale 2017-2018;

Considerato che il territorio dell'ambito di caccia di Sulmona ricade in parte nella Zona di Protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nel SIC Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che nell'area di protezione esterna del Parco insiste parte della popolazione di orso bruno marsicano e nel Piano di Tutela della specie (PATOM) è prevista la riduzione dell'impatto dell'attività venatoria adottando alcune delle misure previste nel calendario venatorio 2017-2018;



Considerato che la caccia di selezione non è stata mai adottata nella zona di protezione esterna e che per la disciplina della stessa si rendono necessarie particolari misure di tutela;

Richiamata la contrarietà del Parco all'apertura della caccia di selezione nella stagione venatoria 2016-2017 da parte della Regione Abruzzo senza il preventivo accordo con l'Ente e la conseguente decisione dell'Ente Regione di sospendere l'avvio delle attività;

Richiamati i precedenti incontri tra ATC Sulmona e Ente Parco finalizzati alla definizione di un possibile accordo che tenesse conto della prioritaria esigenza di tutela dell'orso bruno marsicano;

Richiamato il lavoro svolto dai tecnici del Parco e dell'Ambito territoriale di caccia di Sulmona;

Preso atto che il territorio dell'ambito di caccia è stato suddiviso nel Piano di assestamento in 3 macroaree (M1 Peligna, M2 Valle del Sagittario, M3 Alto Sangro) e che solo due delle 3 macroaree insistono sul territorio della ZPE;

Preso atto che il disciplinare prevede la modifica delle cartografie riportanti le sottozone per la caccia di selezione per il posizionamento dell'operatore in caccia di selezione, con l'eliminazione di tutte le sottozone non adeguate per l'appostamento fisso, ovvero tutte le celle in cui si ha più del 50% del territorio occupato da tipologie vegetazionali chiuse a bosco/macchia/arbusteto;

Preso atto che il disciplinare prevede altresì l'indicazione a priori e in accordo con il PNALM delle singole sottozone che i cacciatori di selezione possono utilizzare per la caccia di selezione;

Preso atto che il disciplinare prevede la sospensione della caccia di selezione nei mesi di maggio e giugno e che nel mese di giugno la caccia di selezione potrà essere effettuata esclusivamente su richiesta di intervento a seguito di danneggiamenti in agricoltura, previa comunicazione all'Ente Parco ed accertamento dell'assenza dell'orso nei dintorni della zona danneggiata;

Evidenziato che il lavoro dei tecnici è stato finalizzato ad individuare sulla cartografia le porzioni di territorio sulle quali esercitare la caccia di selezione, fissandone anche i periodi rispetto alla presenza e alle esigenze dell'orso nel corso dell'anno;

Ritenuto di disciplinare nel presente protocollo l'accordo relativo al territorio della ZPE e del SIC Parco nazionale d'Abruzzo, facendo salve le competenze e le prerogative degli altri Enti gestori di SIC e rinviando ad un ulteriore accordo la parte relativa alla ZPC sulla quale insistono anche i SIC gestiti dal Parco Nazionale Maiella, dalla Riserva Regionale Gole del Sagittario e dalla Riserva Regionale Monte Genzana e Alto Gizio;

Tutto ciò premesso e considerato,

Tra

l'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, rappresentato dal Presidente Antonio Carrara

e

L'Ente Ambito Territoriale di caccia di Sulmona, rappresentato dal Presidente Marco Del Castello

si sottoscrive il presente protocollo d'Intesa ai sensi del disciplinare approvato con Determinazione DPD023/166 del 25/9/2017.



Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Sono autorizzati ad esercitare la Caccia di Selezione in ZPE solo i sele-cacciatori abilitati al prelievo selettivo della specie cinghiale attraverso la frequentazione di apposito corso che ha ottenuto l'approvazione dell'ISPRA ed il superamento dei rispettivi esami con rilascio di attestato, che avranno presentato regolare domanda di iscrizione o ammissione all'ATC di Sulmona e che saranno in regola con la documentazione necessaria ed i requisiti richiesti.

L'ATC Sulmona verificherà i requisiti attraverso il controllo della documentazione necessaria di cui al comma precedente consistente nel possesso di:

- diploma di abilitazione alla caccia al cinghiale
- iscrizione o ammissione all'ambito di Sulmona per la stagione venatoria di riferimento
- autorizzazione a svolgere attività venatoria in ZPE attraverso il rilascio di apposito tesserino da ritirare presso l'ambito di caccia
- iscrizione ad una squadra assegnataria di una zona di caccia ricadente in area M2 oppure in area M3 come da zonizzazione della ZPE in area vocata
- certificato di taratura annuale dell'arma a canna rigata di calibro superiore a 6 millimetri munita di cannocchiale di puntamento e utilizzabile esclusivamente con munizioni atossiche.

Sono ammessi ad esercitare la caccia di selezione in ZPE i soli selecacciatori in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti ad una squadra assegnataria di zona ricadente in M2 oppure M3.

Sono ammessi ad esercitare la caccia di selezione nella porzione di zona non vocata (M3), ricompresa in ZPE Alto Sangro, i soli selecacciatori iscritti all'ATC Sulmona, in possesso dei requisiti richiesti e facenti parte dell'apposito albo riservato ai soli cacciatori operanti nelle aree non vocate.

Art. 3

La caccia di selezione potrà essere esercitata solo nei territori e nei periodi indicati nell'allegata cartografia che forma parte integrante del presente protocollo.

A cura del PNALM, sono stati identificati i quadranti interessati, costantemente o occasionalmente oppure stagionalmente, dalla presenza dell'orso, per la cui salvaguardia e tutela sono indicati i periodi di interdizione alla caccia di selezione. Tali aree e periodi sono individuati ed evidenziati nella cartina allegata al presente protocollo con rispettivi codici e colori e di seguito descritte e opportunamente numerate:

TIPOLOGIA DI CELLE E CRITERI ADOTTATI PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' DI CACCIA DI SELEZIONE

- 1) Celle codice 1: caccia permessa sempre – esclusi i mesi di maggio e giugno (colore verde sulla cartina allegata)**
 - Distanza da aree antropizzate (centri abitati; strade; aree agricole)
- 2) Celle codice 2: caccia interdetta sempre (colore nero sulla cartina)**
 - Aree di concentrazione di risorse critiche di alimentazione



- presenza di ramneti
- zone di svernamento
 - Tane note (monitoraggio radiotelemetrico)
- zone di rifugio
 - Siti di rifugio di ricorrente utilizzo da parte di individui noti (monitoraggio radiotelemetrico)

3) Cella codice 3: caccia interdetta nel periodo di svernamento e nel periodo critico di alimentazione primaverile, in particolare nel caso delle femmine con piccoli (1 febbraio - 30 giugno, colore blu sulla cartina).

- Possibile presenza di tane
 - Distanza dal bosco
 - Topografia e copertura vegetazionale

4) Cella codice 4: caccia interdetta nel periodo critico di alimentazione primaverile, in particolare nel caso delle femmine con piccoli (15 aprile-30 giugno, colore giallo sulla cartina)

- Aree di ricorrente utilizzo da parte di orso
 - Segni di presenza
 - Localizzazioni GPS/VHF di individui radiocollari
 - Campioni genetici
 - Escrementi
 - Avvistamenti
- Topografia e copertura vegetazionale

5) Cella codice 5: caccia interdetta nel periodo estivo (compreso tra il 1 luglio e l'apertura o eventuale preapertura della stagione venatoria, colore ocra sulla cartina).

- Aree di concentrazione di risorse critiche di alimentazione nel periodo in questione
 - presenza di frutteti selvatici particolarmente ricchi e/o di ricorrente utilizzo da parte di individui noti
- Distanza da siti di rifugio e di svernamento noti
- Aree di ricorrente utilizzo da parte di orso
 - Segni di presenza
 - Localizzazioni GPS/VHF di individui radiocollari
 - Campioni genetici
 - Escrementi
 - Avvistamenti

Art. 4

Per le modalità di caccia e il rapporto con gli organi di sorveglianza e il PNALM si intendono riportate nel presente protocollo le disposizioni del *Disciplinare operativo per la caccia di selezione nell'ambito territoriale di caccia di Sulmona* allegato al Piano di assestamento annuale, il Disciplinare approvato con Determinazione DPD023/166 del 25/9/2017, le misure particolari per i seleccacciatori che operano nella Zona di Protezione Esterna al PNALM, contenute nel Piano di assestamento e prelievo predisposto dall'Ambito Territoriale di Caccia di Sulmona.



Art. 5

La modalità di comunicazione preventiva della propria posizione da parte dei cacciatori all'ATC e al PNALM nella forma della posta elettronica potrà essere sostituita anche da messaggerie istantanee.

Art. 6

La caccia di selezione nel periodo di apertura della caccia programmata, viene sospesa.

Art. 7

La caccia di selezione nelle zone /quadranti, in cui il PNALM segnali situazioni di presenza di orsi, viene sospesa.

Art. 8

Il presente protocollo avvia una fase sperimentale, ha validità di un anno e potrà essere confermato o modificato in accordo tra le parti dopo averne rilevato eventuali criticità.

PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO LAZIO E MOLISE

IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Carrara



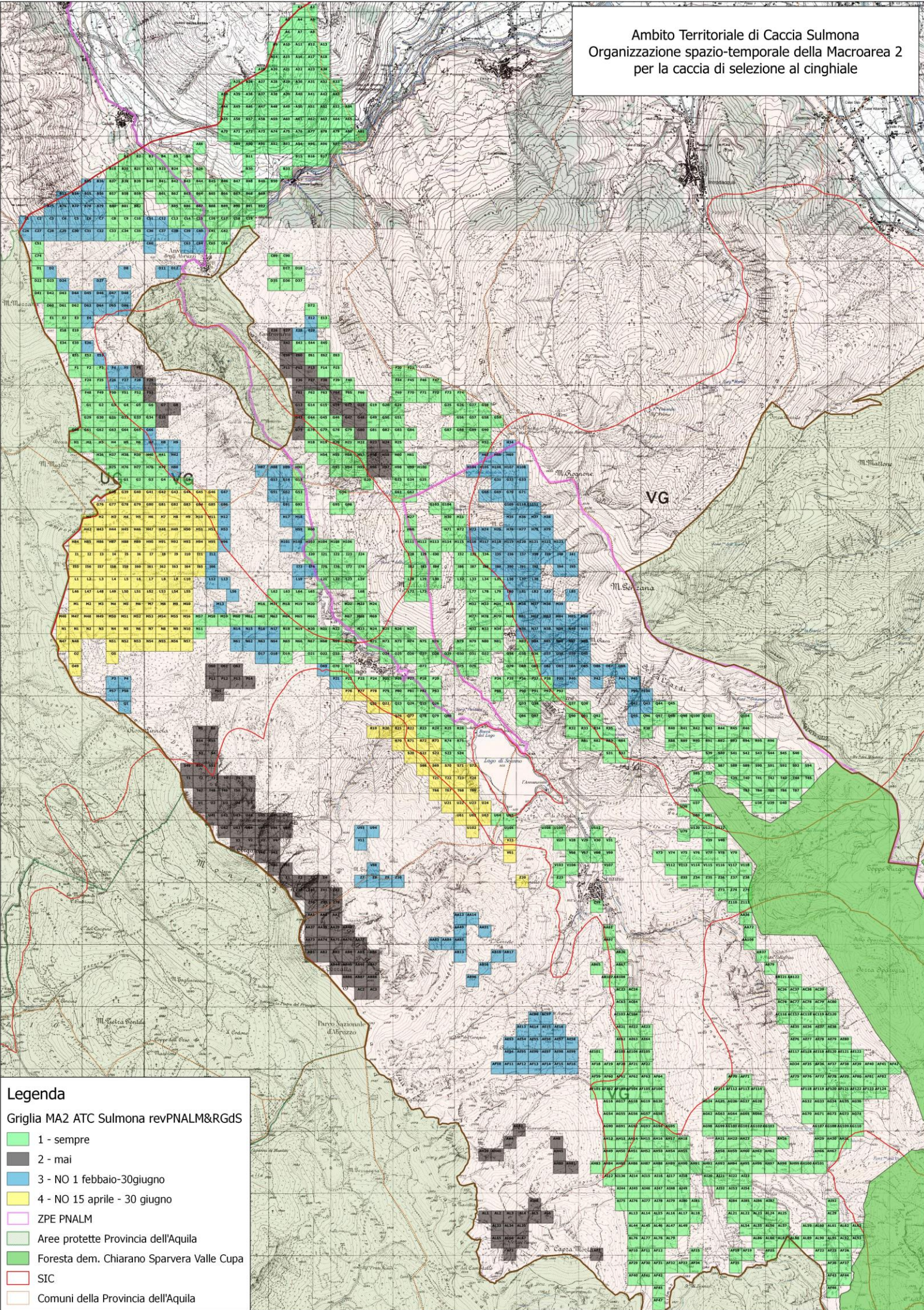
AMBITO TERRITORIALE CACCIA SULMONA

IL PRESIDENTE
Marco Del Castello

IL RAPPRESENTANTE DEL CO.GES.
Antonio Petrocco

Pescasseroli, 24 ottobre 2017

Ambito Territoriale di Caccia Sulmona Organizzazione spazio-temporale della Macroarea 2 per la caccia di selezione al cinghiale



Legenda

Griglia MA2 ATC Sulmona revPNALM&RGDS

- 1 - sempre
- 2 - mai
- 3 - NO 1 febbraio-30 giugno
- 4 - NO 15 aprile - 30 giugno
- ZPE PNALM
- Aree protette Provincia dell'Aquila
- Foresta dem. Chiarano Sparvera Valle Cupa
- SIC
- Comuni della Provincia dell'Aquila

Ambito Territoriale di Caccia Sulmona
Organizzazione spazio-temporale della Macroarea 3
per la caccia di selezione al cinghiale

